CAMERA DEI DEPUTATI N. 4077

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CURCIO, BROCCOLI, BELLOCCHIO, AMARANTE, FORTE SALVATORE, DE SIMONE, GRASSUCCI, ESPOSTO, SATANASSI

Presentata il 21 aprile 1983

Norme per il riconoscimento della denominazione d'origine per il formaggio mozzarella di bufala

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende tutelare i consumatori e i produttori del noto formaggio mozzarella di bufala le cui fasi di produzione avvengono nel territorio delle province di Caserta, Salerno, Latina e Foggia.

Il formaggio mozzarella di bufala ha già avuto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 il riconoscimento della denominazione tipica.

A nostro parere per difendere meglio il reddito dei produttori di latte di bufala, dei trasformatori e dei consumatori, per evitare frodi, specie in alcuni periodi dell'anno, è necessaria l'approvazione della seguente proposta che intende riconoscere per la mozzarella di bufala la denominazione di origine. Tale formaggio infatti si produce in zone geograficamente ben delimitate e le sue qualità sono dovute essenzialmente a fattori naturali, umani e tradizionali.

Con l'articolo 1 si delimitano le zone in cui devono avvenire le fasi di produzione e che sono circoscritte a quelle delle province su menzionate; con l'articolo 2 si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979 in cui si descrivono le qualità organolettiche e merceologiche del prodotto; con gli articoli 3, 4, 5 e 6 si definiscono una serie di norme tese al controllo del prodotto ed alla repressione delle eventuali frodi.

Per l'importanza economica e sociale del problema auspichiamo una sollecita approvazione della seguente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La denominazione di origine è riservata al formaggio mozzarella di bufala le cui fasi di produzione avvengono nel territorio dei comuni della province di Caserta, Salerno, Latina, Foggia.

ART. 2.

Le caratteristiche del formaggio a denominazione di origine mozzarella di bufala sono quelle indicate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979.

ART. 3.

Le ditte produttrici del prodotto mozzarella di bufala sono tenute a consentire le ispezioni dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami dei prodotti lavorati e da lavorare nonché la tenuta e conservazione di registri e la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza del prodotto e le modalità di lavorazione.

S'intende per ditta produttrice l'impresa che compie tutte le operazioni di lavorazione del prodotto e sia autorizzata ai sensi delle vigenti leggi sanitarie.

ART. 4.

Il prodotto mozzarella di bufala a denominazione di origine deve essere immesso in commercio provvisto di particolare contrassegno atto a garantire permanentemente la origine e la identificazione del prodotto.

ART. 5.

Chiunque produce o pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 mozzarelle non corrispondenti alle prescrizioni della presente legge o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punibile con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 20.000 fino a 40.000 per ogni chilogrammo di mozzarelle poste in vendita o comunque distribuito al consumo.

ART. 6.

Chiunque altera o comunque fa uso illecito del contrassegno di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, previo parere delle regioni Campania, Lazio e Puglia saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernente in particolare:

1) modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 3;

2) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;

3) gli organismi di vigilanza;

4) le modalità per la costituzione di un consorzio tra produttori singoli e associati e trasformatori al quale spetta l'uso del contrassegno per garantire il prodotto.